

Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto comprese la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo

TCCGR PD EC GEN ZS 001

CUP: J11C06000070003

CIG: 52541326E2

CAPITOLATO D'APPALTO (appalto integrato)

articolo 53, commi 2, lettera b), 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 9, commi 1 e 2, e 169, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)

Contratto a corpo

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavorazioni	123.397.451,46
2	Oneri di sicurezza aggiuntivi ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	6.227.124,98
A	Totale lavori (1 + 2)	129.624.576,44
P	Importo corrispettivo progettazione esecutiva	1.360.447,79
TOT	Totale appalto (A + P)	130.985.024,23

Il responsabile del procedimento
Arch. Sergio MANTO

Sommario

CAPITOLATO D'APPALTO (appalto integrato)	1
Definizione tecnica ed economica dell'appalto	5
Definizione economica e rapporti contrattuali.....	5
CAPO 1. DEFINIZIONI, NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Definizioni.....	5
Premessa.....	6
Art. 1. Oggetto dell'appalto.....	7
Art. 2. Ammontare dell'appalto.....	9
Art. 3. Categorie dei lavori.....	9
Art. 4. Categorie di lavorazioni	10
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 5. Interpretazione del contratto e del presente Capitolato d'Appalto.....	11
Art. 6. Conoscenza delle condizioni d'appalto	11
Art. 7. Prezzi e modalità di pagamento.....	12
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	13
Art. 9. Diritto di subentro	13
Art. 10. Rappresentanti dell'Appaltatore, direttore di cantiere e domicilio.....	13
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	14
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	14
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE	15
Art. 13. Progetto definitivo.....	15
Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini	15
Art. 15. Ritardo nella progettazione esecutiva.....	17
Art. 16. Predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva	17
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori	18
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori	19
Art. 19. Proroghe	19
Art. 20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	20
Art. 21. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento.....	21
Art. 22. Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori – premio di accelerazione	21
Art. 23. Regolarizzazione Interferenze	22
Art. 24. Piano Gestione Materie - Terre e rocce da scavo.....	23
Art. 25. Macrofasì, Milestone intermedie e Programmi esecutivi dei lavori	24
Art. 26. Impianto binari tranviari.....	25
Art. 27. Fase di pre-esercizio – attivazione – marcia in bianco	25
Art. 28. Progetto <i>as built</i>	26
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 29. Lavori a corpo	27
Art. 30. Eventuali lavori a misura.....	27
Art. 31. Eventuali lavori in economia.....	28
Art. 32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	28
Art. 33. Valutazione della qualità delle opere	28
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	29
Art. 34. Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva.....	29
Art. 35. Pagamenti in acconto per i lavori – rata di saldo.....	29
Art. 36. Pagamenti a saldo.....	30
Art. 37. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	30
Art. 38. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	31
Art. 39. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	31
Art. 40. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	31
CAPO 6. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	32
Art. 41. Prescrizioni e raccomandazioni a carico dell'Appaltatore	32
Art. 42. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	32
Art. 43. Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori.....	43
Art. 44. Obblighi ulteriori a carico dell'Appaltatore per prove sul calcestruzzo	44
Art. 45. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	44

Art. 46. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	44
Art. 47. Custodia del cantiere	45
Art. 48. Cartello di cantiere	45
Art. 49. Tracciabilità dei pagamenti	45
Art. 50. Pubblicità	46
Art. 51. Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico	46
CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE.....	48
Art. 52. Cauzione provvisoria	48
Art. 53 – Cauzione definitiva e assicurazioni	48
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI VARIANTI.....	49
Art. 54. Variazione dei lavori	49
Art. 55. Varianti per errori od omissioni progettuali	49
Art. 56. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	50
CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	51
Art. 57. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	51
Art. 58. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	52
Art. 59. Piano di sicurezza e di coordinamento.....	52
Art. 60. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	53
Art. 61. Piano operativo di sicurezza (“P.O.S.”)	54
Art. 62. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	54
Art. 63. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia	55
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	58
Art. 64. Accordo bonario.....	58
Art. 65. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	58
Art. 66. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	59
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	62
Art. 67. Ultimazione dei lavori e manutenzione	62
Art. 68. Manutenzione delle opere sino al collaudo	62
Art. 69. Presa in consegna dei lavori ultimati	63

Allegato 1 - Corrispettivo della progettazione esecutiva

Allegato 2 - Elenco delle forniture tranviarie

Allegato 3 - Deliberazione n. 101 del 26 ottobre 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE

Allegato 4 - Parere dei Vigili del Fuoco prot. 11975/PV Pratica n. 61812 del 04/04/2013

Allegato 5 - Parere della Commissione Sicurezza Gallerie Ferroviarie ex art. 8 D.M. 28/10/2005prot. 2/12 del 17/06/2013 e allegati (5.1, 5.2, 5.3)

Allegato 6 - Parere RFI prot. SCR nr. 7550 del 26 luglio 2013 con planimetria allegata

ABBREVIAZIONI

- D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o “Codice”: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. o “Regolamento”: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 pubblici;
- Capitolato generale d'appalto: il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la sola parte tuttora vigente);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento, o “RUP”): di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- D.Lgs. n. 81/2008: il Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva o “D.U.R.C.”): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto Legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA (o “SOA”): il documento/certificazione che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

- «lista»: la “lista delle lavorazioni e forniture” previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
L. n. 159/2011 e D.Lgs. n. 218/2012: “norme antimafia”.
L. n. 190/2012 ed D.Lgs. n. 33/2013: “norme sulla trasparenza amministrativa”.

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. DEFINIZIONI, NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Definizioni

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

Appalto Integrato: l'insieme delle prestazioni di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. comprendenti la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere descritte nel presente C.S.A. e suoi allegati.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto integrato, cui viene affidato l'incarico della redazione del progetto esecutivo e della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e definite nei documenti contrattuali.

Ausiliari dell'Appaltatore: a prescindere dalla espressa indicazione come tali, sono ausiliari dell'Appaltatore tutti i soggetti (quali ad esempio i professionisti, i prestatori di lavoro autonomo e subordinato, i dipendenti in genere, i subappaltatori, i fornitori, ecc.), che comunque intervengono o si inseriscono, anche occasionalmente nell'esecuzione dell'opera per mero fatto, nell'interesse dell'Appaltatore e/o degli ausiliari di Lui, ovvero i soggetti dei quali sia l'Appaltatore stesso, sia i suoi ausiliari comunque si valgano nell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Capitolato d'Appalto (C.A.): il presente documento.

Committenteo Stazione appaltante: S.C.R. Piemonte S.p.A..

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Coordinatore per la sicurezza Sicurezza in fase di progettazione (CSP): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Collaudatore/i (Co): I soggetti designati dal Committente e da questo retribuiti, con l'incarico di verificare sia durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformità dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, e con le modalità descritte al Titolo X del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Direttore dei Lavori (D.L.): Il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 148 D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Direttori Operativi (D.O.): i componenti dello staff di supporto tecnico-amministrativo del Direttore dei Lavori , con le funzioni previste all'art. 149 D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il soggetto che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sarà il diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovrà essere in possesso di un titolo di studio di livello almeno pari a quello del Direttore dei Lavori .

Direttore Tecnico (D.T.): il soggetto che assicura il coordinamento di più cantieri compresenti nel medesimo sito.

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di "giorni di calendario".

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista dell'Appaltatore, atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Esecutivo.

Elaborati della “cantierizzazione”: lo sviluppo ulteriore del Progetto Esecutivo in ulteriori elaborati destinati alle maestranze, per l’ adeguamento alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell’Appaltatore, costituito dall’insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, tabelle di sagomatura ferri, schemi, programma lavori, note tecniche, ecc.) sviluppati dall’Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori preliminarmente all’avvio delle diverse fasi operative di cantiere.

Opere: l’oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l’opera completa e finita a regola d’arte nel rispetto dei requisiti contrattuali.

Progettisti: professionisti e/o società cui il Committente ha affidato la redazione del progetto definitivo di appalto.

Progetto Definitivo: il progetto posto a base di gara, approvato – con prescrizioni - con Delibera CIPE n. 101/2012.

Progettista Esecutivo: il/i progettista/i ausiliare/i dell’Appaltatore a cui è affidata da parte dell’Appaltatore medesimo la redazione del progetto esecutivo.

Responsabile del Procedimento (R.P.): Il rappresentante della Stazione appaltante delegato alla vigilanza dell’Appalto, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

Premessa

- a. L’accordo di Programma quadro “Reti infrastrutturali di trasporto”, sottoscritto il 31 ottobre 2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’allora Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT), ha previsto lo sviluppo della progettazione preliminare e definitiva dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario RFI lungo l’asse di corso Grosseto.
- b. In virtù di apposita convenzione sottoscritta il 29 maggio 2009 da Regione Piemonte e Gruppo Torinese Trasporti, GTT è stata individuata come soggetto aggiudicatore incaricato di curare la progettazione dell’intervento fino all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE. Il 2 maggio 2012 GTT, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché alle amministrazioni interessate e agli enti gestori delle interferenze il progetto definitivo dell’opera per le approvazioni di competenza.
- c. Nel frattempo, in data 12 aprile 2012, l’Assessorato Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità, e Logistica ha comunicato alla Struttura Tecnica di Missione di Roma, che il soggetto aggiudicatore che gestirà l’appalto in parola, a partire dall’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, è individuato nella Società di Committenza Regione Piemonte (SCR). Con D.G.R. n. 20-4223 del 30/07/2012 è stata approvata la modifica del “programma di interventi di competenza di S.C.R. – opere infrastrutturali e fornitura di beni e servizi settore trasporti e in fratture – anno 2012”, con l’inserimento della “Realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario”.
- d. In data 24 maggio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Delibera CIPE n. 101/2012 del 26 ottobre 2012 che approva il progetto definitivo e sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consentendo la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste in progetto.
- e. Al fine di avviare la procedura per la scelta del contraente ai fini dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori ex art. 53, comma 2, lett. b del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., SCR ha approvato con Determina del Direttore Amministrativo n. 68 del 19 agosto 2013 il progetto definitivo dell’intervento così come aggiornato a valle dell’approvazione del CIPE e posto a base di gara.

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'affidamento consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori e forniture, incluse le opere accessorie, nonché gli interventi per la risoluzione delle interferenze, di cui agli articoli 170 e 171 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) *denominazione conferita dalla Stazione appaltante*: realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto comprese la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo;
 - b) *descrizione sommaria*:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SUB FASE	DESCRIZIONE SUB ATTIVITA'
ATTIVITA' PRELIMINARI	Approntamento delle aree dei cantieri	<ul style="list-style-type: none"> • Deviazione viabilità e delimitazione aree. • Delimitazione interna e posizionamento dei servizi di cantiere • Rimozione arredo urbano
	Smantellamento illuminazione pubblica	
	Segnaletica di cantiere su cavalcavia	
	Bonifica bellica	<ul style="list-style-type: none"> • Bonifica ordigni bellici • Esecuzione berlinese
	Berlinese di contenimento terreno	
	Potature alberate	<ul style="list-style-type: none"> • Potature alberate nelle zone interessate dagli scavi
ABBATTIMENTO/ESPIANTO ALBERATURE		<ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento o espiante di alberature interferenti
DEMOLIZIONE CAVALCAVIA	Scarificazione e smantellamento arredo urbano	<ul style="list-style-type: none"> • Taglio con filo diamantato e rimozione pavimentazione stradale • Smontaggio arredo urbano • Smontaggio travi (3 per volta)
	Smontaggio, frantumazione	
	travi e loro smaltimento	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto in cantiere e successiva frantumazione e trasporto in discarica
BYPASS SOTTOSERVIZI OPERE STRUTTURALI	Micropali	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione micropali
	Posa travi	<ul style="list-style-type: none"> • Posa travi prefabbricate
	Spostamento e deviazione sottoservizi	<ul style="list-style-type: none"> • Scavo pozzi ed esecuzione della galleria fognaria con il metodo del marcia avanti con impianti di ventilazione
	Scavo fino a -2m	<ul style="list-style-type: none"> • Reti alternative • Esecuzione cordoli guida • Scavo meccanico
	Diaframmi	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione diaframmi
	Posa travi di coronamento	<ul style="list-style-type: none"> • Posa travi prefabbricate
	Scavo totale	<ul style="list-style-type: none"> • Scavo meccanico • Esecuzione spritz beton
	Esecuzione murette e canalette	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione getto in cls
	Getto soletta	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione solettone di copertura, opere di impermeabilizzazione e ripristino della viabilità superficiale
	Sistemazione superficiale	

OPERE IN GALLERIA	Opere a carattere ferroviario	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione massicciata ferroviaria • Opere di elettrificazione • Opere di segnalamento • Esecuzione raccordo
OPERE IN SUPERFICIE	Sistemazione superficiale Corso Grosseto Realizzazione della rotonda su Largo Grosseto	<ul style="list-style-type: none"> • Fondazione di misto stabilizzato • Realizzazione cordolature • Realizzazione pavimentazione stradale • Esecuzione segnaletica stradale
LAVORAZIONI CORSO GROSSETO /CORSO POTENZA	Scavo fino a -2m Diaframmi Posa travi di coronamento Rampe e scavo totale Realizzazione collegamento con galleria esistente Realizzazione solettone di fondo e cordoli Impianti Rivestimento paratie Sistemazione superficiale	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione cordoli guida • Scavo meccanico • Esecuzione diaframmi • Posa travi prefabbricate e realizzazione solettone di copertura, opere di impermeabilizzazione e ripristino della viabilità superficiale • Messa in opera di impianto di ventilazione in galleria • Scavo meccanico • Esecuzione spritz beton • Esecuzione getto in cls • Posa Impianti • Fondazione di misto stabilizzato • Realizzazione cordolature • Realizzazione pavimentazione stradale • Esecuzione segnaletica stradale

La migliore descrizione dell'opera è comunque quella che si deduce dai dati progettuali compresi nel Progetto Definitivo e nella Delibera CIPE n. 101/2012.

c) *ubicazione*: Italia, Regione Piemonte, Torino

3. Sono comprese nell'appalto:

a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato d'appalto e con le prescrizioni imposte dalla Delibera CIPE n. 101/2012, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'Appaltatore nel rispetto del progetto definitivo approvato con la Delibera CIPE n. 101/2012 e delle prescrizioni ivi indicate, ai sensi degli articoli 164 e 169 e dall'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in coerenza con il progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante ed altresì in coerenza con la proposta progettuale e le migliori proposte dal concorrente in sede di gara. Il progetto esecutivo sarà

approvato dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del presente Capitolato e degli articoli 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 169 del Regolamento; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

4. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e dell'articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
52541326E2	J11C06000070003

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	123.397.451,46
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso	6.227.124,98
A	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO DI LAVORI (1 + 2)	129.624.576,44
P	Importo del corrispettivo per progettazione esecutiva di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) soggetto a ribasso	1.360.447,79
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A + P)	130.985.024,23

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto dei ribassi percentuali offerti dall'Appaltatore in sede di gara sugli importi:
 - a) di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a corpo;
 - b) di cui al rigo P, relativo al corrispettivo per la progettazione esecutiva.
3. L'importo della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso nei termini e nelle condizioni di cui al Disciplinare di gara, è escluso IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo. Tale importo, la cui esplicitazione è riportata nell'allegato n. 1 "Corrispettivo della progettazione esecutiva" del presente Capitolato d'Appalto, risulta calcolato con i parametri determinati dalla Legge 143/1949 e s.m.i. e dal Decreto Ministeriale 04/04/2001.
4. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i., che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

Art. 3. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente «**OS21**» per un importo pari a € 33.142.669,56 - Opere strutturali speciali" (classifica VIII – elevata con la dimostrazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

Art. 4. Categorie di lavorazioni

1. Le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 132, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e all'articolo 44 del presente Capitolato, sono indicate nella seguente tabella (la categoria prevalente è indicata in grassetto):

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in euro				Inci- denza %
			Lavori		oneri sicurezza [2]	totale [1 + 2]	
			Importo lordo [1]	Inc. % mano- dopera			
1	OG1	Edifici civili e industriali	7.306.304,81	40,0	366.460,59	7.628.287,29	5,92
2	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	9.617.090,61	18,0	480.572,50	10.003.654,52	7,79
3	OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	19.084.568,54	29,0	963.083,05	20.047.651,59	15,47
4	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	9.760.686,03	38,0	492.562,94	10.253.248,97	7,91
5	OG11	Impianti tecnologici	7.219.732,96	30,0	364.336,37	7.584.069,33	5,85
6	OS1	Lavori in terra	6.956.203,74	18,0	351.037,64	7.307.241,38	5,64
7	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	1.017.145,67	55,0	51.329,21	1.068.474,88	0,82
8	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	150.671,68	40,0	7.603,49	158.275,17	0,12
9	OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	3.832.237,76	30,0	193.389,92	4.025.627,68	3,11
10	OS12A	Barriere e protezioni stradali	274.986,24	36,0	13.876,90	288.863,14	0,22
11	OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	6.444.151,99	32,0	325.197,48	6.769.349,47	5,22
12	OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ...	2.513.844,47	30,0	126.858,57	2.640.703,04	2,04
13	OS20	Rilevamenti topografici	797.778,74	36,0	40.259,08	838.037,82	0,65
14	OS21	Opere strutturali speciali	33.142.669,56	24,0	1.672.510,60	34.815.180,16	26,86
15	OS23	Demolizione di opere	3.867.147,00	18,0	195.151,58	4.062.298,58	3,13
16	OS24	Verde e arredo urbano	1.019.486,11	18,0	51.389,24	1.069.724,63	0,83
17	OS27	Impianti per la trazione elettrica	1.242.499,36	30,0	62.701,45	1.305.200,81	1,01
18	OS29	Armamento ferroviario	5.736.340,30	7,0	289.478,49	6.025.818,79	4,65
19	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	2.512.394,68	45,0	126.785,40	2.639.180,08	2,04
20	OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	901.511,21	36,0	45.493,83	947.005,04	0,73
TOTALE A CORPO			123.397.451,46		6.227.124,98	129.624.576,44	100,00

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del presente Capitolato d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato ed, eventualmente, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. del codice civile, ai fini dell'interpretazione del presente Capitolato, valgono i criteri di seguito riportati:
 - a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limitale disposizioni del Contratto;
 - b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
 - c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati;
 - d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Art. 6. Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:
 - a. aver esaminato il presente Capitolato d'Appalto;
 - b. aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto definitivo posto a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
 - c. aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;
 - d. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli anche in considerazione della quota altimetrica a cui si opera nonché ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
 - e. aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento;
 - f. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
 - g. aver esaminato in particolare le indagini geognostiche e le relazioni geologica e geotecnica del progetto definitivo;
 - h. aver effettuato la ricognizione dei luoghi, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
 - i. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;

- j. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - k. aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di demolizione, di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento della pavimentazione, del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);
 - l. avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
 - m. aver preso piena ed approfondita contezza del Progetto definitivo e della Delibera CIPE n. 101/2012.
- 2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, né in fase di progetto esecutivo né durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.
 - 3. L'Appaltatore con la stipulazione del contratto attesta di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Art. 7. Prezzi e modalità di pagamento

- 1. I prezzi utilizzati derivano dai seguenti prezziari:
 - Prezziario Regione Piemonte anno 2009;
 - Prezziario R.F.I. edizione 2010;o da specifiche analisi prezzi di cui al progetto definitivo.
- 2. La parte dei lavori e le somministrazioni appaltate a corpo saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
 - a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura. Trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
 - b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;
 - c. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
 - d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;
 - e. tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- 3. I prezzi, a corpo, sono sottoposte alle condizioni del Contratto e del presente Capitolato e si intendono formulati ed accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizia di variante.
- 4. A norma dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del codice civile. Trova applicazione al presente appalto il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La lingua ufficiale dell'appalto è l'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua. Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell'appalto (Stazione appaltante, Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitori, Direttore dei Lavori e Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Diritto di subentro

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10. Rappresentanti dell'Appaltatore, direttore di cantiere e domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia con lettera raccomandata a.r. alla Stazione appaltante. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.
4. Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore da questi delegate. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto – da parte dell'Appaltatore – di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico.
7. Il Committente è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 3, 4 o 6, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui ai commi 3, 4 o 6 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto e la redazione della progettazione esecutiva, l'Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del D.M. n. 145/2000.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i., nonché alle specifiche del progetto definitivo ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
6. Le disposizioni di cui alle presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Più precisamente i valori relativi ai lavori sono da intendersi con IVA al 10%, mentre gli altri sono da intendersi con la relativa IVA e i relativi oneri di legge;
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Art. 13. Progetto definitivo

1. Il Progetto Definitivo posto a base di gara, così come redatto a cura della già Stazione appaltante – GTT e SCR poi, vedasi le premesse al presente Capitolato d'Appalto - verificato, validato, approvato dal CIPE con specifica Delibera, ai sensi dell'art. 167, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e approvato per quanto di competenza da SCR medesima, costituisce elemento contrattuale vincolante per la successiva progettazione esecutiva, alle condizioni di cui al successivo articolo 14, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini

1. Il progetto Esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto all'art. 164 ed all'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dopo la stipulazione del contratto il Responsabile del Procedimento ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
3. Il Responsabile del Procedimento può emettere il predetto ordine in pendenza della stipulazione del contratto.
4. Se l'ordine di cui al comma 2 non è emesso o non perviene all'Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
5. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante **entro il termine perentorio di 210 (duecentodieci) giorni** dal provvedimento di cui al comma 2 o da quello rideterminato ai sensi del comma 4 che potrà essere ridotto qualora l'Appaltatore presenti specifica riduzione dei tempi di progettazione nei termini e nei modi fissati dal Disciplinare di gara. La progettazione esecutiva deve recepire le prescrizioni impartite dal CIPE con la Delibera n. 101/2012 e non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara, salvo la proposta progettuale e le migliorie proposte in sede di offerta ed autorizzate dalla Stazione appaltante; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
6. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 56 del presente capitolato. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
7. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di controllo/verifica di cui all'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di

redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. La redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

8. Più nel particolare, l'Appaltatore deve consegnare all'organismo di controllo gli elaborati del Progetto Esecutivo (revisione 0) secondo la cadenza dichiarata nel Piano di Progettazione Esecutiva (PPE) presentato in sede di gara. L'organismo di controllo verificherà quindi le tavole progettuali ed entro 7 giorni lavorativi dalla loro consegna, richiederà eventuali correzioni e/o modifiche. L'Appaltatore avrà a disposizione ulteriori 10 giorni lavorativi per emettere la successiva revisione (revisione 1) che recepisca le osservazioni dell'organismo di controllo. Qualora l'organismo di controllo prenda atto che le tavole progettuali di "revisione 1" necessitino di ulteriori modifiche derivanti dal mancato recepimento da parte dell'Appaltatore delle precedenti osservazioni, ha facoltà di richiedere ulteriori modifiche (revisione 2, revisione 3, ecc.) fino a quando l'elaborato non risulti pienamente validabile e senza che tale rielaborazione possa influire sul termine di consegna finale del Progetto Esecutivo che rimane inderogabilmente quello di cui al comma 5 del presente articolo.
9. L'Organismo di Controllo valuterà ai sensi dell'art. 112, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la loro conformità alla normativa vigente, la congruità tecnico-economica delle proposte progettuali nonché lo stato di avanzamento del processo di progettazione. L'attività di controllo verterà sulla verifica di completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dall'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di eventuali elaborati aggiuntivi che si rendessero necessari. L'attività di verifica della progettazione consiste nello svolgimento e nella rendicontazione di tutte le attività di controllo previste dalla normativa vigente, o comunque ritenute necessarie, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di completezza, adeguatezza e qualità prefissati dalla Stazione appaltante. Sulla base della documentazione costituente il progetto esecutivo l'Organismo di Ispezione svilupperà l'attività di controllo secondo le modalità di seguito descritte.

La documentazione viene suddivisa nei diversi ambiti progettuali per ognuno dei quali saranno emessi i Rapporti Qualità Progetto (RQP) che contengono i risultati delle analisi svolte e che riportano sinteticamente:

- a. gli elementi acquisiti nell'analisi della documentazione progettuale
 - b. la scomposizione in ambiti specialistici [opere stradali, strutturali, geotecnica, impianti, etc...], scomposizione di dettaglio e identificazione di tutti gli elementi oggetto del controllo
 - c. gli esiti delle azioni di controllo effettuate
 - d. gli eventuali rilievi che conseguono da tali esiti. In particolare i rilievi sono classificati in:
 - rilievi importanti: identificano carenze progettuali ritenute significative ai fini della completezza e coerenza del progetto. Per il loro superamento sono necessari chiarimenti, approfondimenti o integrazioni da concordare con il gruppo di progettazione;
 - rilievi marginali: identificano indicazioni sulla base delle quali è possibile migliorare la chiarezza e/o la completezza del progetto. Il loro superamento non risulta condizionante per l'emissione del parere finale da parte dell'Organismo di Ispezione.
 - e. gli eventuali suggerimenti per il trattamento dei rilievi segnalati
 - f. il parere per ciascun ambito specialistico oggetto del controllo.
10. Il Progetto esecutivo nella sua revisione finale "validata" e approvata, deve essere consegnato alla Stazione appaltante in 5 (cinque) copie cartacee. Tale progetto esecutivo deve altresì essere consegnato in 6 (sei) copie cartacee in formato A3. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non editabile, in 3 (tre) copie su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso che l'Appaltatore dovrà produrre tutte gli stralci di progetto esecutivo richiesti da Enti che a vario titolo ne faranno richiesta, anche nella successiva fase di esecuzione.
 11. In sede di offerta e poi unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve produrre i Programmi esecutivi dei lavori (Cronoprogrammi esecutivi) secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 18, comma 12 del Contratto.
 12. Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve anche predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al

risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001.

13. Unitamente alla progettazione esecutiva, inoltre, l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.
14. Nella fase di redazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore, dovrà altresì aggiornare gli elaborati espropriativi secondo la vigente normativa e più precisamente secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base dei dati forniti dal Committente che dovrà comunque coordinare e sovrintendere la relativa attività. In ogni caso rientra nei compiti dell'Appaltatore fornire immediata indicazione al Committente circa eventuali scostamenti o aggiornamenti dei dati ed elaborati forniti dal Committente stesso;
15. Nella fase di redazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore, relazionandosi con i soggetti interferenti (RFI, GTT, ENEL, TELECOM, SMAT, 5T, IRIDE, WIND, COLT, AES RETE GAS, AEM, IREN, TELEDIFE, FASTWEB, RETELIT, BT, UNIVERSITA', ecc.) dovrà individuare le soluzioni tecniche idonee ad ottenere il loro benessere per la risoluzione delle interferenze sulla base dei dati forniti dal Committente e relazionandosi con gli Uffici attraverso la struttura e previo coordinamento del Committente stesso. In ogni caso rientra nei compiti dell'Appaltatore fornire immediata indicazione al Committente circa eventuali scostamenti o aggiornamenti dei dati ed elaborati forniti dal Committente stesso.
16. Con il provvedimento di cui al comma 2 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'Appaltatore in tempo utile, il Responsabile del Procedimento può ordinare all'Appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore;
17. Se il Responsabile del Procedimento richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 5; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 2 il Responsabile del Procedimento può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
18. L'Appaltatore, inoltre, dovrà predisporre e fornire alla Stazione appaltante il Piano di qualità ed installazione.

Art. 15. Ritardo nella progettazione esecutiva

1. In caso di mancato rispetto del termine finale per la consegna della progettazione esecutiva la Stazione appaltante provvederà a modificare il termine di esecuzione dei lavori decurtandolo dei giorni totali di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo.
2. Non concorrono alle conseguenze di cui al precedente comma 1 e non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore.
3. La stazione appaltante, potrà risolvere il contratto ove l'appaltatore ritardi la consegna del Progetto Esecutivo oltre il termine di 100 giorni rispetto al termine finale per la consegna, per cause non imputabili alla stazione appaltante, né a cause di forza maggiore.

Art. 16. Predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva

1. La progettazione esecutiva è verificata entro 30 (trenta) giorni dalla consegna finale del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e

dell'Allegato XXI al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è approvata dalla Stazione appaltante. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Appaltatore a cura del Responsabile del Procedimento.

2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al precedente comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13 del presente capitolato, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b) in contrasto con norme di legge, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13 del presente capitolato.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207/2010; e s.m.i.
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai sensi degli articoli 153, comma 2 e 169, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è

facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile del Procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 56, 60 e 61 del presente capitolato e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. La consegna dei lavori di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, avverrà secondo le modalità di legge con apposito verbale di consegna anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione. Le aree saranno pertanto nella disponibilità dell'Appaltatore che procederà all'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal piano di cantierizzazione che dovrà essere compatibile con la fruizione da parte degli utenti automobilisti delle aree in oggetto.
6. L'inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo.

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per ultimare i lavori posto a base di gara è fissato in giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Il termine contrattuale vincolante è determinato in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall'appaltatore in sede di gara; il Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 25 del presente Capitolato d'Appalto è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma, sia nel suo termine finale, sia nelle *milestone* intermedie individuate al medesimo art. 25 del presente Capitolato d'Appalto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, che, pertanto, sono da ritenersi inclusi nei tempi di cui al comma 1.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori di cui al successivo art. 25 del presente Capitolato d'Appalto.

Art. 19. Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 18, può chiedere la proroga del predetto termine, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere

motivata, anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al Responsabile del Procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del Responsabile del Procedimento
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 comporta e costituisce il rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie (milestone) previste dal Cronoprogramma di cui al successivo articolo 25; in tal caso, per termine di ultimazione di cui all'articolo 18 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 25 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, rinvenimenti archeologici o problematiche espropriative od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del Direttore dei Lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del Procedimento non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al Responsabile del Procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25 del presente Capitolato.

Art. 21. Sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento può ordinare, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, oltre che quelle di cui all'art. 20, comma 1 del presente Capitolato d'Appalto; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal Responsabile del Procedimento si applicano le disposizioni del precedente articolo 20, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal predente articolo 18, oppure superano i 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 22. Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori – premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale.
2. In merito ai termini di ultimazione lavori intermedi (MILESTONE) fissati nel successivo articolo n. 25 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la seguente penale:
 - a) per le milestone intermedie n. 3, 4 e 5 una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale;**
 - b) per le milestone intermedie n. 1 e 2 una penale pari allo 0,2 per mille dell'importo contrattuale;**
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo 17, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 17, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 1 e del comma 2 è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 25.
 5. La penale di cui al comma 3 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.
 6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
 7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 66, in materia di risoluzione del contratto.
 8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
 9. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 15% (quindici per cento) dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 23. Regolarizzazione Interferenze

1. L'Appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze.
2. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto..
3. L'Appaltatore, in fase di progettazione esecutiva, è tenuto inoltre a controllare la coerenza dello stato di fatto con quanto previsto dal Piano delle Interferenze di cui al Progetto Definitivo e sulla base dei dati ed informazioni forniti dalla Stazione Appaltante, con la quale dovrà rapportarsi ai fini della risoluzione delle interferenze stesse. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante la redazione del Progetto Esecutivo o durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate.
4. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante.
5. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.
6. L'Appaltatore prende atto che alcuni ribaltamenti delle linee dati potrebbero avvenire in ore notturne e che pertanto imprese terze potrebbero accedere sulle aree di cantiere nelle ore notturne. Per tali ragioni, l'Appaltatore non potrà chiedere costi aggiuntivi.
7. Sono a carico dell'Appaltatore i maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori in soggezione delle interferenze di cui al Piano delle Interferenze del Progetto Definitivo, nonché l'aggiornamento della programmazione (WBS) e pianificazione (P.L.O.) per il loro adeguamento.

8. L'Appaltatore, inoltre, deve prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con l'intervento degli Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della redazione dei crono programmi lavori.

Art. 24. Piano Gestione Materie - Terre e rocce da scavo

1. Il piano di smaltimento delle terre e rocce da scavo è predisposto secondo quanto riportato nel progetto definitivo e nella Delibera CIPE n. 101/2012. Attraverso gli scavi per la realizzazione dell'opera in progetto si verrà ad avere un volume di materiale di risulta stimabile in circa 522.000 metri cubi ("mc"); circa 26.350 mc saranno invece i volumi provenienti da attività di demolizione di calcestruzzo e 212.000 kg di elementi metallici. Solamente una parte dei volumi di scavo, pari a circa 56.000 mc, verrà riutilizzata per rinterri nell'ambito degli stessi interventi, mentre la restante parte (circa 465.000 mc) conforme al disposto dell'art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere smaltita.
2. Per lo smaltimento di tale esubero di materiale le soluzioni possibili sono il deposito in apposita discarica di inerti, il conferimento a impianti di trattamento di inerti o siti per il deposito preliminare di rifiuti (c/t) (ex stoccaggi) / messa in riserva o il riutilizzo degli inerti nell'ambito di altri progetti o per interventi di bonifica o recupero di cave. Nell'ambito del Progetto Definitivo sono state analizzate tutte le alternative indicate, con la redazione dell'elaborato "TCCGR_PD_VR_GEN_SG_002 – Planimetria con l'ubicazione dei siti di cava e deposito", in cui sono riportate tutte le discariche, gli impianti di trattamento e i siti di stoccaggio, con l'indicazione dei codici CER accettati ed i relativi percorsi dal cantiere. Nella relazione descrittiva TCCGR_PD_ZO_GEN_RL_002, poi, viene riportata una tabella nella quale sono sintetizzati i dati di tali siti in riferimento alla distanza relativa di questi rispetto all'ubicazione del cantiere, alla durata residua dell'autorizzazione alla coltivazione (scadenze al minimo oltre il 2010), alla volumetria complessivamente autorizzata e al dettaglio dei dati autorizzativi.
3. Il progetto definitivo ha individuato quali siti per reperire/conferire il materiale nelle cave individuate nella citata documentazione tecnica.
4. L'Appaltatore potrà servirsi, nella propria assoluta autonomia imprenditoriale, di altre cave attive, autorizzate sulla base della normativa vigente in materia, ovvero presso impianti di recupero autorizzati, sentito, in fase esecutiva, il parere della Direzione Lavori.
5. Sarà onere dell'Appaltatore fornire al Direttore dei Lavori e alla Stazione appaltante tutta la documentazione relativa all'attività di estrazione/conferimento prevista, prima dell'inizio dei lavori, in accordo alla normativa vigente e con particolare riferimento a:
 - a. indicazione del Sito previsto;
 - b. autorizzazioni rilasciate ai fini delle attività previste;
 - c. forme contrattuali predisposte tra Appaltatore e sito di reperimento/conferimento con sottoscrizione di apposito pre-contratto 45 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - d. produzione di un apposito documento in cui siano evidenziate le volumetrie e le caratteristiche dei materiali di conferimento/estrazione (in accordo alle prescrizioni progettuali e alla normativa vigente in materia ambientale) anche in relazione alle disponibilità dei siti e alle esigenze del cantiere conformemente alle modalità e alle tempistiche di realizzazione delle opere a progetto;
 - e. ubicazione dei siti di estrazione/conferimento comprese le indicazioni circa la viabilità prevista da e per il Sito;
 - f. ulteriori documentazioni derivanti da disposti normativi e/o dalla Stazione appaltante.
6. Sarà onere dell'Appaltatore il completamento e l'aggiornamento del piano conformemente alla normativa vigente.
7. L'aggiornamento del Piano degli Scavi dovrà tenere in debito conto le indicazioni relative al bilancio delle terre riportate nel Progetto Definitivo.
8. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

9. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo ("TRS") e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
10. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
11. Qualora nell'ambito degli scavi fosse identificato del terreno non riutilizzabile, per qualunque motivo, è compito dell'Appaltatore di procedere allo smaltimento o al recupero dello stesso conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
12. Qualora si identificassero lenti o zone di terreno da smaltire l'Appaltatore dovrà segnalare la problematica al Direttore dei Lavori, ottenere l'approvazione del medesimo Direttore dei Lavori al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati con conseguente consegna alla Direzione Lavori dei formulari di trasporto, in conformità alla normativa vigente.
13. Un decremento, ovvero una eccedenza, del materiale riutilizzabile sino al 15% del volume del materiale complessivo da riutilizzare è da considerarsi compreso e compensato nell'alea contrattuale, senza che ciò possa essere motivo di ulteriore richiesta economica da parte dell'Appaltatore.
14. Un decremento, ovvero una eccedenza, del materiale da portare in discarica sino al 15% del volume del materiale complessivo da portare in discarica è da considerarsi compreso e compensato nell'alea contrattuale, senza che ciò possa essere motivo di ulteriore richiesta economica da parte dell'Appaltatore.
15. Una parte di questo materiale riutilizzabile sarà riutilizzato nell'ambito del cantiere, previa integrazione con il materiale di nuova fornitura. E' compresa nell'alea contrattuale precedentemente indicata anche la eventuale fornitura integrative di materiale per rilevati destinati a compensare l'eventuale decremento del materiale riutilizzabile.
16. Sono altresì comprese nei prezzi contrattuali le eventuali lavorazioni, quali vagliatura e/o integrazioni con materiale di apporto, necessarie per raggiungere il corretto fuso granulometrico.

Art. 25. Macrofasì, Milestone intermedie e Programmi esecutivi dei lavori

1. Come specificato nel progetto definitivo, per assicurare un ciclo continuativo di lavorazioni concatenate, da potersi realizzare nel minor tempo possibile, è stato suddiviso l'intervento globale in cinque frazioni spazio-temporali, definite "macrofasì", rappresentate in dettaglio negli elaborati progettuali. Sinteticamente, quattro macrofasì, denominate 1A-1B-2A-2B, sono relative alla galleria ferroviaria, mentre solo una, la macrofase 3, è relativa al sottopasso veicolare. Per la galleria ferroviaria è stata prevista la contemporaneità operativa di due fasi per volta, a cominciare dalle macrofasì esterne, denominate 1A e 1B. Tale impostazione si è resa necessaria per poter programmare l'installazione contemporanea di due impianti di cantiere costituiti da stazioni di pompaggio per la bentonite e di trattamento fanghi, che alla fine delle prime due macrofasì dovranno essere disimpiantati per essere installati nelle zone baricentriche delle altre due macrofasì, denominate 2A e 2B, per poter procedere, sempre in contemporaneità, nelle rispettive lavorazioni. Terminata la galleria ferroviaria si darà inizio alla macrofase 3 relativa al sottopasso veicolare, previo completamento della demolizione della rampa est del cavalcavia.
2. Preso atto di tali "macrofasì", si riportano nel seguito le Milestone intermedie – da riportarsi nel Cronoprogramma lavori presentato in sede di gara così come previsto nel Disciplinare di gara - che l'Appaltatore deve raggiungere per non incorrere nelle penali di cui all'art. 22 del presente Capitolato d'Appalto:

MILESTONE 1	ultimazione delle opere strutturali della "Stazione Rebaudengo".
MILESTONE 2	ultimazione delle opere strutturali della macrofase 1B.
MILESTONE 3	ultimazione delle opere strutturali della macrofase 1A .
MILESTONE 4	ultimazione delle opere strutturali della macrofase 2A.
MILESTONE 5	ultimazione dei lavori relativi agli "Impianti in galleria".

3. Nell'offerta di gara, così come specificato nel Disciplinare di gara, l'Appaltatore deve predisporre un proprio Cronoprogramma dei lavori, che costituirà il Cronoprogramma contrattuale dei lavori.
4. Il Cronoprogramma dei lavori, presentato in sede di offerta, in caso di aggiudicazione, sarà considerato a tutti gli effetti il Cronoprogramma Lavori contrattuale, da allegarsi al progetto esecutivo.

Art. 26. Impianto binari tranviari

1. Nell'ambito degli interventi da realizzarsi per risolvere le problematiche inerenti lo spostamento delle varie interferenze con il costruendo raccordo di galleria, vi è l'impianto dei binari tranviari all'incrocio tra Via Lanzo, Via Venaria e Corso Potenza, in corrispondenza di Largo Grosseto, il cui stato di fatto è presente nel Progetto Definitivo.
2. Si evidenzia che tale tratta tranviaria costituisce il collegamento diretto tra la rete tranviaria ed il deposito aziendale di Venaria per le motrici delle linee 3 e 9, e pertanto si rende necessario garantirne l'accessibilità senza alcuna interruzione.
3. In relazione a tale necessità sono state individuate due fasi di realizzazione dell'opera: un primo spostamento provvisorio per garantire il collegamento per il deposito quando non sussistono ancora le condizioni per poter realizzare l'intervento definitivo, ed un successivo spostamento dell'impianto tranviario nel suo assetto definitivo, quando tali condizioni sussisteranno. La descrizione specifica e particolareggiata di ognuno dei due spostamenti è riportata nel Progetto Definitivo.
4. Ad integrazione di quanto riportato nel Progetto Definitivo, l'armamento tranviario e la linea aerea della sistemazione provvisoria saranno forniti direttamente dalla Stazione appaltante.
5. Inoltre la Stazione appaltante fornirà direttamente all'Appaltatore, sempre per il tramite dell'utilizzatore della linea GTT, parte dell'armamento tranviario e della linea aerea della sistemazione definitiva in quanto vincolato a precise specifiche tecniche.
6. L'elenco delle forniture di cui ai punti precedenti è riassunto nell'allegato n. 2 del presente Capitolato d'appalto. Si ribadisce che l'importo di detto computo metrico estimativo verrà corrisposto all'utilizzatore della linea GTT direttamente dalla stazione appaltante.

Art. 27. Fase di pre-esercizio – attivazione – marcia in bianco

1. Con il termine di "attivazione" si intende quel complesso di attività sia documentali che svolte direttamente sugli impianti, finalizzate al raggiungimento e istituzione di nuove condizioni o, più precisamente, modalità di esercizio. Con l'espressione "marcia in bianco" si intende un periodo variabile di tempo nel quale l'utilizzatore finale dell'opera usufruisce dell'infrastrutture, senza passeggeri a bordo dei propri mezzi, sia per testare l'infrastruttura medesima sia per mettere a punto i sistemi di sicurezza.
2. Il processo di attivazione o fase di pre-esercizio comporta una serie di azioni che vengono svolte, a seconda dei casi, dall'Appaltatore o dalla Stazione appaltante/utilizzatore finale dell'opera.
3. Più nel dettaglio tali azioni possono essere riassunte in quattro distinte macrofasi:
 - a) Realizzazione delle opere/sottosistemi/impianti da parte dell'Appaltatore;
 - b) Predisposizione alla messa in esercizio da parte dell'Appaltatore;
 - c) Messa in pre-servizio da parte dell'utilizzatore finale dell'opera;
 - d) Marcia in bianco da parte dell'utilizzatore finale dell'opera;
 - e) Collaudo Tecnico da parte dell'utilizzatore e della Stazione appaltante
4. In merito a tale aspetto, riferito alla fase di pre-esercizio, attivazione e marcia in bianco, l'Appaltatore prende atto con la sua offerta che durante lo svolgimento dei lavori e/o terminati gli stessi, sarà richiesta una presenza di personale dell'Appaltatore medesimo per operazioni di verifica/completamento degli impianti e della parte d'opera interessata da pre-esercizio e marcia in bianco e che per tale presenza non potrà richiedere oneri a

carico della Stazione appaltante,

Art. 28. Progetto *as built*

1. Una volta completata la realizzazione dell'opera, l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante il Progetto AS BUILT nella sua revisione finale in 6 (sei) copie cartacee. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto AS BUILT, sia in formato editabile che in formato non editabile, in 3 (tre) copie su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.).

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 29. Lavori a corpo

1. Il lavoro è a corpo e il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente Capitolato, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 4, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei Lavori. Tuttavia, il Direttore dei Lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 30. Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 54 o 55 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 56, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in fase di gara.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al precedente comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del precedente comma 2, con le relative quantità.

Art. 31. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., come segue:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al successivo comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
4. I lavori previsti in economia dalla Stazione appaltante relativamente all'opera di cui al presente Capitolato d'Appalto possono esclusivamente essere relativi a:
 - a) manutenzione straordinaria del manto stradale;
 - b) manutenzione straordinaria di impianti.

Art. 32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In riferimento all'articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., non si darà luogo all'accreditamento in contabilità dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.

Art. 33. Valutazione della qualità delle opere

1. La qualità delle opere ai fini dell'applicazione o meno di riduzioni di compenso sarà valutata dal Direttore dei Lavori, con attrezzature specializzate, usate direttamente o da società esperte nell'effettuazione di dette misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche di Costruzione, nelle norme UNI/EN ed in coerenza con quanto previsto nel presente Capitolato e nel Progetto definitivo ed esecutivo.
2. Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione della qualità, il Direttore dei Lavori potrà usare queste attrezzature o metodologie senza che l'Appaltatore possa obiettare alcunché nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati.
3. Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 34. Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. L'importo della progettazione esecutiva, potrà essere ridotto qualora l'Appaltatore presenti specifica riduzione dei costi di progettazione. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto, pari al 30% (trenta per cento) alla data di consegna del progetto esecutivo;
 - b) un secondo acconto, pari al pari al 50% (cinquanta per cento) alla data di approvazione del progetto esecutivo;
 - c) il saldo, pari al 20% (venti per cento) alla data di emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori successivo alla data di approvazione del Progetto Esecutivo completo.

Art. 35. Pagamenti in acconto per i lavori – rata di saldo

1. Le rate di acconto verranno corrisposte secondo le modalità di cui nel presente Capitolato e tenuto conto di quanto precisato nel Contratto.
2. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento:
 - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
5. In deroga a quanto previsto nello schema di contratto, quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell'importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 36. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 29 del contratto in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 49 del presente Capitolato in materia di tracciabilità dei

pagamenti;

- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
8. Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini di cui art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del Contratto.

Art. 36. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 37. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 35 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti gli interessi di cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 38. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 36 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 39. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito Decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non superiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al Decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Direttore dei Lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del Responsabile del Procedimento in ogni altro caso;
 - e) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal CIPE.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2.

Art. 40. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

CAPO 6. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 41. Prescrizioni e raccomandazioni a carico dell'Appaltatore

1. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione n. 101 del 26 ottobre 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE –, che si allega al presente Capitolato d'Appalto – Allegato n. 3.
2. L'Appaltatore dovrà, dunque, osservare tutte le prescrizioni e le raccomandazioni riportate nella medesima Delibera CIPE ed, in particolare la seguente, comunque citata a titolo non esaustivo:
 - *“Si raccomanda, nell'ambito della progettazione esecutiva, la definizione e l'applicazione degli interventi di monitoraggio, come determinato nell'allegato al progetto definitivo Opere di presidio e monitoraggio - Interventi di monitoraggio”.*
3. L'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni e raccomandazioni impartite dalla citata Deliberazione n. 101 del 26 ottobre 2012 del CIPE, relative sia alla fase di predisposizione del Progetto Esecutivo, sia alla fase di esecuzione delle opere, e tale obbligo deve considerarsi ricompreso nell'importo contrattuale.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere dei vigili del fuoco prot. 11975/PV Pratica n. 61812 del 04/04/2013, che si allega al presente Capitolato d'Appalto – Allegato n. 4.
5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare tutte le prescrizioni e raccomandazioni riportate nel parere prot. 2/12 del 17/06/2013 espresso dalla Commissione Sicurezza Gallerie Ferroviarie ex art. 8 D.M. 28/10/2005, che si allega al presente Capitolato d'Appalto – Allegato n. 5.
6. L'appaltatore dovrà altresì osservare le prescrizioni e prendere atto della nota RFI prot. 7550 del 26/07/2013 e dell'allegata planimetria. Tale nota si allega al presente Capitolato d'Appalto – Allegato n. 6.

Art. 42. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, e dalle vigenti norme di legge e regolamentari (di cui, citate in via esemplificativa, ma non esaustiva il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la L. n. 159/2011, il D.Lgs. n. 218/2012, la L. n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 33/2013) sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dal Collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero e lo smaltimento dei materiali di rifiuto, anche quelli lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - 11) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 del 20 novembre 1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 - 12) l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;

- l3) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
- l4) le spese, imposte e tasse (i.e. occupazione del suolo pubblico, ecc.) inerenti l'approntamento del cantiere ed il suo mantenimento.
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte del Direttore dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori, dei fornitori e di tutte le altre imprese autorizzate ad operare in cantiere e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e di demolizione.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
6. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente Capitolato, a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quanto riportato nell'articolo precedente, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori, la custodia dell'opera e dei documenti e la guardiania del cantiere;
 - b) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
 - c) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
 - d) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
 - e) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
 - f) il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc.. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto;
 - g) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni e per il consolidamento temporaneo delle scarpate e dei versanti;
 - h) la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
 - i) la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori ;
 - j) le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984. Viene fatta salva la possibilità per il Direttore dei Lavori di

prescrivere (su eventuale indicazione degli uffici della Città o di altri Enti competenti) qualsivoglia predisposizione, segnalazione e cartellonistica necessaria a salvaguardare la sicurezza del cantiere e della circolazione; tali oneri sono comunque da considerarsi compresi e compensati nel corrispettivo di contratto e per essi l'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta per il riconoscimento di oneri aggiuntivi;

- k) l'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988;
- l) il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette e ai fossi di guardia; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio;
- m) tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati dalla Stazione appaltante con gli Enti medesimi, in funzione del Cronoprogramma dei lavori di contratto. L'Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residui bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante la redazione del Progetto Esecutivo o durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto appaltato, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Quesivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante medesima. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S. (*"Piano Operativo di Sicurezza"*), in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese;
- n) le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dall'organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisoriale ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale.
- o) gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte;
- p) tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento;
- q) le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio. In particolare, l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto

informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

- r) tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Stazione appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere. Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori;
- s) le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti;
- t) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie;
- u) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori;

7. L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

- a) a mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio;
- b) ad assicurare (fatta salva diversa ed esplicita autorizzazione da parte degli uffici della Città di Torino) il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;
- c) ad assicurare in ogni momento la viabilità nei tratti di strada in esercizio interessati dalla sistemazione in sede, senza mai ridurre il numero delle corsie, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte della Città di Torino;
- d) ad assicurare la percorribilità sui tratti di strade interessate dai lavori o di piste alternative su almeno una corsia per senso di marcia, in particolare in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale a Capodanno). Resta a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori;
- e) ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- f) ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell'opera.

8. Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore:

- a) sarà obbligato durante l'affidamento a denunciare al Responsabile del Procedimento le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dall'Appaltatore, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi;
- b) qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruendo o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni;
- c) sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- d) dovrà sottostare alle prescrizioni imposte dagli enti gestori e/o territoriali competenti in merito agli attraversamenti di pubblici servizi e di corsi d'acqua, redigendo gli elaborati idonei per ottenere le necessarie autorizzazioni. Resta inteso che l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi per ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare agli elaborati, richieste da parte degli uffici preposti;
- e) dovrà redigere, e trasmettere alla Stazione appaltante, dopo la consegna dei lavori, tutti gli elaborati tecnici costruttivi relativi alle opere adiacenti la linea ferroviaria al fine di ottenere il benestare del competente ufficio di RFI. Soltanto dopo l'avvenuta autorizzazione l'Appaltatore potrà iniziare i lavori nella fascia di rispetto della linea ferroviaria. L'Amministrazione Ferroviaria avrà diritto, per le opere di cui sopra, durante l'esecuzione, di impartire tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà opportune nell'interesse della regolarità del traffico ferroviario ed alle quali l'Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi, di qualsiasi natura e specie, essendo tutto ciò previsto e compensato nei prezzi offerti. Si conviene che in tutte le categorie di lavori, nei prezzi unitari offerti e nell'eventuale compenso a corpo è compreso altresì ogni e qualunque onere a carico dell'Appaltatore per dover sottostare a tutte quelle limitazioni, interruzioni di lavoro, fori per l'ancoraggio delle linee elettriche al manufatto, prescrizioni di ogni e qualsiasi genere che l'Amministrazione Ferroviaria intenderà fare adottare nell'interesse del servizio ferroviario in relazione alla esecuzione di lavoro in parola, per le campionature e prove sui materiali impiegati, nonché per le prove di carico sui manufatti stessi. Al riguardo si precisa che resta escluso dagli oneri posti a carico dell'Appaltatore, solo la corresponsione dell'importo eventualmente richiesto dall'Amministrazione Ferroviaria per gli oneri conseguenti al rallentamento e al pilotaggio dei treni relativi ad un periodo di tempo pari a 90 gg naturali e consecutivi, ivi compresa l'assistenza speciale per i lavori da eseguire con soggezione alla linea ferroviaria, importo che sarà fatturato direttamente alla Stazione appaltante. Resta inteso, però, che la parte dei lavori da effettuarsi con soggezione della linea ferroviaria dovrà essere eseguita nei termini previsti dal progetto e definiti con l'Amministrazione Ferroviaria. Eventuali oneri relativi al rallentamento e al pilotaggio dei treni richiesti dall'Amministrazione Ferroviaria per periodi di tempo superiori a 90 gg naturali e consecutivi saranno a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita. L'approvazione da parte dell'Amministrazione Ferroviaria non solleva sotto tale riguardo l'Appaltatore;
- f) è obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, affrancando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, e conseguente onere, per eventuali ripercussioni e/o danni arrecati a terzi;

- g) la predisposizione di idonei locali ad uso ufficio per la Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e personale della Stazione appaltante, facendosi carico dei relativi costi di gestione e dovranno essere ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro, composti da:
- n° 1 baracca per ufficio Stazione appaltante di mq 15 con servizio igienico;
 - n° 2 baracche per ufficio Direzione Lavori e coordinamento sicurezza ciascuna di mq 15 e servizio igienico;
 - scrivanie, cassettiere, sedie, armadi e arredi vari secondo necessità;
 - n° 1 baracca per sala riunioni per un numero minimo di 12 persone;
 - n° 1 PC di ultima generazione con DVD e masterizzatore
 - n° 2 computer portatile;
 - n° 2 linee telefoniche (telefono + fax) e n° 1 apparecchio telefonico su ciascuna scrivania e nella sala riunioni collegato ad un centralino;
 - rete trasmissione dati e collegamento Internet a linea veloce (ADSL) indipendente da quella dell'Appaltatore;
 - fotocopiatrice – 20 copie/minuto formato max A3;
 - stampante laser formato A4;
 - stampante a colori formato max A3;
 - assistenza tecnica delle apparecchiature;
 - pulizia dei locali;
 - ciascuna baracca dovrà essere dotata di illuminazione e impianto di condizionamento e riscaldamento;
 - dotare il personale della D.L., della Stazione appaltante e del Coordinamento della sicurezza dei D.P.I. (Elmetti colore bianchi, scarponcini, etc.);
 - dovranno essere forniti e resi disponibili gli elmetti di colore bianco a disposizione per eventuali visite da parte delle Autorità di vigilanza.
- h) Le relative licenze d'uso saranno regolarmente intestate all'Appaltatore. Detti materiali resteranno, a fine lavori, di proprietà dell'Appaltatore. I computer saranno dotati di sistema operativo e idonei programmi (AutoCAD, etc.).
- i) la costante presenza in cantiere di 2 (due) idonee autovetture di media cilindrata per garantire gli spostamenti di tutto il personale della Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sia su strada che in cantiere, per le necessità connesse all'esecuzione dell'opera stessa.
- j) deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e di cantiere e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M. 145/2000;
- k) ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.M. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante;
- l) è obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente e con le modalità di cui al successivo art. 70 del presente Capitolato d'Appalto, di dimensioni minime cm 300x200, in prossimità delle testate dell'intervento e del campo base previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori.

- m) l'Appaltatore è tenuto a procedere, prima dell'inizio e durante lo svolgimento dei lavori, a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorità, alla bonifica dell'intera superficie, sino ai confini dei terreni espropriati, sulla quale si svolgono i lavori ad esso affidati. Per quanto riguarda la bonifica bellica, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori, le indagini preliminari di accertamento della presenza di ordigni ed esplosivi inesplosi di qualsiasi specie su tutta l'area interessata, con particolare attenzione alle zone dove sono previsti scavi per i quali è obbligatoria la bonifica profonda, previa richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità militari ed a mezzo di impresa specializzata ed all'uopo autorizzata. Tutta l'attività dovrà essere svolta con particolare attenzione in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori ma anche quelle esterne al cantiere, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno all'incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro legittimamente entro l'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione appaltante per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L'operazione su indicata è a totale cura e spese dell'Appaltatore, il quale dovrà svolgerla all'interno dei tempi previsti nel contratto d'appalto. È inoltre obbligo dell'Appaltatore accertare, a sua cura e spese, anche la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive. L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente la Stazione appaltante per ogni caso e circostanza. Nulla è dovuto all'Appaltatore per eventuali maggiori oneri per i ritardi dovuti a bonifica bellica o bonifica di siti inquinati, in particolare per i tempi necessari alle autorizzazioni che devono essere tenuti in conto nella formulazione dell'offerta;
- n) è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili;
- o) è obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso;
- p) è obbligato a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 4.8.1984 e s.m.i., una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge.
- q) per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è obbligato ad osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835 e s.m.i.;
- r) è tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio;
- s) a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. L'Appaltatore dovrà altresì farsi carico della pulizia dei pendii e della rimozione delle eventuali masse instabili. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia;
- t) deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di ulteriori lavori condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione;

- u) è tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione appaltante (direttamente o per il Tramite del Direttore dei Lavori):
- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione appaltante;
 - di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
 - di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori.
 - di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ;
 - del report periodico di avanzamento lavori;
 - delle comunicazioni ex art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

9. Sono inoltre da considerarsi a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese e gli oneri tutti per la redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e all'approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le modalità e scadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori. Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali. La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'impresa appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la Stazione appaltante;
- b) gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
- c) le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, identificate progettualmente ed espressamente consegnate - o comunque a tal uso autorizzate - dalla Stazione appaltante; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
- d) tutti gli oneri connessi all'abbattimento delle piantumazioni e/o delle alberature con particolare riferimento all'osservanza delle norme dettate dalla vigente normativa e dal regolamento della Città;
- e) tutti gli oneri connessi all'eventuale trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di materiali non recuperabili provenienti da scavi o da demolizioni delle pavimentazioni stradali bituminose o di altra natura.
- f) spese ed oneri per multe, imposte, canoni e sanzioni connesse, derivanti o comunque collegate con la fase di esecuzione dell'opera.

10. Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
11. L'Appaltatore, nello stabilire l'entità dell'offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e in quello precedente nonché ai successivi.
12. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori .
13. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori .
14. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
15. L'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire – manlevando la Stazione appaltante - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione e realizzazione dell'opera, oltre che nei giudizi in cui viene in contestazione la progettazione esecutiva dell'opera stessa, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere, nelle cave e discariche utilizzate per la realizzazione dei lavori. In caso di inottemperanza, la Stazione appaltante potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all'Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.
16. Il tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà essere sanzionato con le seguenti penali:
- a) per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, per ogni giorno di ritardo Euro 300,00 (trecento);
 - b) per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, commi 4, 6, 7 e 8, per ogni giorno di ritardo Euro 400,00 (quattrocento);
 - c) per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, commi 9, 12, 13 e 14, per ogni giorno di ritardo Euro 500,00 (cinquecento).

17. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l'Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà applicare le relative penali e segnalare l'inadempimento alla Stazione appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del contratto.
18. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
19. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano ad oggetto obbligazioni a carico dell'Appaltatore - ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni - l'appaltatore deve costituirsi manlevando la Stazione appaltante.

Art. 43. Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
3. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Direttore dei Lavori.
4. Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Direttore dei Lavori.
5. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Stazione appaltante la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
6. Il tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui al presente articolo potrà essere sanzionato con una penale, per ogni giorno di ritardo, pari ad Euro 300,00 (trecento).
7. Il mancato o tardivo ottemperamento alle prescrizioni ed obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo potrà essere oggetto di segnalazione da parte del Direttore dei Lavori, che provvederà ad emettere i relativi ordini di servizio che obbligheranno l'Appaltatore ad adempiere alle proprie obbligazioni sopra indicate, assegnando un termine per adempiere. In difetto, il Direttore dei Lavori potrà applicare le relative penali e segnalare l'inadempimento alla Stazione appaltante per la valutazione ai fini della risoluzione del contratto.
8. Indipendentemente dalla segnalazione del Direttore dei Lavori, è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
9. In tutti i giudizi eventualmente proposti da enti o soggetti terzi, in qualsiasi sede giurisdizionale, che abbiano ad oggetto le obbligazioni a carico dell'Appaltatore dedotte nel presente articolo - ovvero il mancato adempimento a tali obbligazioni - l'appaltatore deve costituirsi manlevando la Stazione appaltante. In caso di inottemperanza, la Stazione appaltante potrà rivalersi direttamente sui compensi spettanti all'Appaltatore per ogni somma o onere che fosse tenuta a corrispondere a seguito del giudizio; qualora la decisione definitiva in sede giurisdizionale non intervenisse prima della conclusione delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, onde consentire il perfezionamento del collaudo amministrativo.

Art. 44. Obblighi ulteriori a carico dell'Appaltatore per prove sul calcestruzzo

1. Ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. le prove sul calcestruzzo sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione appaltante. E' fatto comunque obbligo all'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.

Art. 45. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del D.M. n. 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall'Appaltatore, a cura e spese dell'Appaltatore medesimo, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del D.M. n. 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei siti individuati dall'Appaltatore, a cura e spese dell'Appaltatore medesimo, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 46.

Art. 46. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del Decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

Art. 47. Custodia del cantiere

1. Il cantiere dovrà essere allestito secondo le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Stazione appaltante e mantenuto in efficienza. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di ferie e di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione, oltre che la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00 – comminate dall'autorità amministrativa e di polizia - comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di mancata ottemperanza all'Ordine della Direzione Lavori di provvedere alla custodia nei modi e termini e secondo quanto dedotto nel presente articolo. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.
3. In ogni caso, l'allestimento del cantiere non dovrà comportare pericolo per le persone e beni di terzi, o per la circolazione, né potrà comportare un eccessivo detrimento estetico. In ogni caso, l'Appaltatore avrà l'obbligo di ripristinare le condizioni del cantiere secondo le condizioni indicate dalla Stazione appaltante,

Art. 48. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 5 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 300 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e il cui modello verrà fornito all'Appaltatore dalla Stazione appaltante.
2. Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. La violazione della presente prescrizione, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di mancata ottemperanza all'Ordine della Direzione Lavori di provvedere alla custodia nei modi e termini e secondo quanto dedotto nel presente articolo. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 49. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di agli articoli del presente Capitolato 34, commi 1 e 2, e 35.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal precedente comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal precedente comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del precedente comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
 5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 50. Pubblicità

1. Sono riservati alla Stazione appaltante i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca sulle aree per l'esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all'Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.
2. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile della Stazione appaltante; inoltre, l'Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà, che la Stazione appaltante si è riservata.
3. La violazione della presente prescrizione, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di abusivo utilizzo a scopo pubblicitario delle aree e recinzioni di cantiere, a decorrere dall'intimazione della Direzione Lavori di provvedere alla rimozione delle pubblicità non autorizzate dalla Stazione appaltante. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 51. Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico

1. Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano alla Stazione appaltante tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.
2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore dà immediato avviso alla Stazione appaltante che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, delle evenienze archeologiche, del rinvenimento delle opere ed oggetti di cui al comma 1, attenendosi alle disposizioni impartite da quest'ultima tramite il Direttore dei Lavori.
4. La violazione della presente prescrizione, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione alla Stazione appaltante delle evenienze o dei ritrovamenti archeologici. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 52. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

Art. 53 – Cauzione definitiva e assicurazioni

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione appaltante la cauzione definitiva e le copertura assicurative di cui al paragrafo 23 del Disciplinare di gara.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI VARIANTI

Art. 54. Variazione dei lavori

1. Le varianti sono ammesse soltanto nei termini e limiti di cui all'articolo 169 ed all'art. 114 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dagli articoli, 161 e 162 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.e dagli articoli 132, 169 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Salvo la proposta progettuale e le migliorie indicate nell'offerta tecnica presentata in gara, ove debitamente approvate dalla Stazione appaltante, non sono riconosciute varianti alla progettazione definitiva ed esecutiva, né prestazioni o forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 4, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, sono sottoscritto un atto di sottomissione e un conseguente atto aggiuntivo quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile del Procedimento, su segnalazione del Direttore dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Art. 55. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione

appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 66 presente Capitolato.

Art. 56. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui alla lista prezzi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) dello schema di contratto.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi della lista prezzi di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) dello schema di contratto, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con l'abbattimento percentuale indicato dall'Appaltatore in sede di offerta economica, riferito ai lavori e riportato all'art. 4, comma 2, lett. b) del Contratto.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 57. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 59, con le eventuali richieste di adeguamento di cui al successivo articolo 60 del presente Capitolato;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 61 del presente Capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 62, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
 - 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
 - 6. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 58. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

- 1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso Decreto Legislativo;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
- 2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
- 4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo 57, commi 1, 2 o 5 del presente Capitolato, oppure ai successivi articoli 59, 60, 61 o 62 del presente Capitolato.

Art. 59. Piano di sicurezza e di coordinamento

- 1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati

all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato, così come aggiornato in fase di redazione del Progetto Esecutivo e approvato contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo medesimo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 60.

Art. 60. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e alla propria offerta oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Se l'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 14, comma 6 del presente Capitolato, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
7. L'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al Responsabile del Procedimento una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il Responsabile del Procedimento sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Responsabile del Procedimento non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art. 61. Piano operativo di sicurezza ("P.O.S.")

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto Legislativo, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 57, comma 4 del presente Capitolato.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 59 del presente Capitolato.

Art. 62. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008. e s.m.i.
2. Il POS è redatto in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento posto a base di gara e aggiornato, durante la stesura del Progetto Esecutivo, dal CSE, nominato dalla Stazione appaltante, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 63. Obblighi in capo all'Appaltatore in materia di antimafia

1. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le informazioni contenute nelle successive schede n. 2, 3, 4 e 5. Tali informazioni dovranno essere trasmesse entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori.
2. La modalità di trasmissione potrà avvenire o tramite una piattaforma informatica specifica creata appositamente dalla Stazione appaltante, su supporto informativo editabile o in modo cartaceo. Si specifica da subito che qualunque sarà la modalità di trasmissione, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di fornire tali dati né richiedere oneri derivanti da tale procedura.
3. I dati da fornirsi, ai sensi dei precedenti commi, sono quelli indicati negli schemi che seguono – in modo esemplificativo, ma non esaustivo:

Scheda	Dato
Scheda 2 - Informazioni sulle imprese	Codice intervento
	Codice appalto
	Tipo società
	Indicatore del ruolo
	Subappalto/fornitura autorizzato il
	Ragione sociale
	Natura giuridica
	Codice fiscale o partita IVA
	Oggetto sociale
	Capitale sociale
	Partecipante al capitale sociale
	Data di costituzione
	Sede legale
	Ulteriori sedi
	Iscrizione CCIAA
	Web site
	e-mail
	Associata in A.T.I.
	Partecipazione A.T.I. in %
	Appartenente al consorzio
	Tipologia di consorzio
	Matricola INPS
	Posizione INPS titolare
	Codice ISTAT
	Codice INAIL cliente
	Codice INAIL pat
	Riferimento alla WBS
	Medico competente
	RLS (possono essere più di uno)
	RSPP
	Note

Scheda	Dato
Scheda 3 - Informazioni sugli azionisti dell'impresa	titolo
	Nome
	Cognome
	Codice fiscale
	Web site
	e-mail
	Percentuale di partecipazione

Scheda	Dato
Scheda 4 - Informazioni sulle cariche sociali dell'impresa	Titolo
	Nome
	Cognome
	Codice fiscale
	Data di nascita
	Luogo di nascita
	Sede
	Web site
	e-mail
	Sesso
	Qualifica
	Stato civile
	Data immissione
	Domicilio
	note

Scheda	Dato
Scheda 5 - Informazioni sui conviventi rispetto a ciascuna delle cariche sociali	Codice carica sociale
	Titolo
	Nome
	Cognome
	Codice fiscale
	Sesso
	note

4. l'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Stazione appaltante le ulteriori informazioni, per ogni singolo addetto al cantiere, contenute nella seguente scheda 6, da trasmettere 15 gg. prima dell'inizio dei lavori:

Scheda	Dato	
Scheda 6 - Informazioni sugli addetti al cantiere	Codice cantiere	
	Codice impresa	
	numero matricola	
	Nome	
	Cognome	
	Codice fiscale	
	Sesso	
	Data di nascita	
	Luogo di nascita	
	Residenza	
	Nazionalità	
	Comune domicilio durante lavori	
	Data assunzione in ditta	
	Data dimissione dalla ditta	
	Data di inizio lavori	
	Data di fine lavori	
	Qualifica	
	Mansione	
	Rapporto lavoro	
	Stato giuridico	
	Ruolo per la sicurezza	
	Titolo di studio	
	Stato civile	
	Numero di familiari a carico	
	Ore lavorate per WBS	
	Turno di lavoro per WBS	

5. l'Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati di cui ai sopra indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, relativamente al mese precedente.
6. l'Appaltatore dovrà altresì trasmettere le schede 2, 3, 4, 5 e 6 di tutti i suoi subappaltatori, fornitori e subcontrattisti nel momento in cui invia al Responsabile dei Lavori la documentazione di cui all'art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
7. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 64. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il Responsabile del Procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 65. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 35 e 36 del presente Capitolato.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010 e s.m.i..
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 66. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi appresso indicati, da intendersi quali clausole risolutive di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata, o mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà proseguire d'ufficio i lavori, anche affidandoli al concorrente successivo secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 140 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. I casi di risoluzione di diritto sono di seguito indicati:
 - a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) inadempimento dell'Appaltatore alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento dell'Appaltatore accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi, da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, da parte dell'Appaltatore, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti rispetto alle specifiche di contratto, alle indicazioni della Direzione Lavori e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 53 e 55 del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o del coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni, da parte dell'Appaltatore, finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

- m) violazione, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 49 del presente Capitolato;
 - n) applicazione, all'Appaltatore, di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - p) inadempimento reiterato dell'Appaltatore, o, comunque inottemperanza agli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori ed alle prescrizioni del Responsabile del Procedimento;
2. Il contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore anche per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 - d) nei casi previsti dalla Legge;
 - e) in caso di gravi violazioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro;
 - f) in caso di almeno n. 3 (tre) e reiterate inottemperanze agli ODS della Direzione Lavori;
 - g) in caso di superamento dei limiti per l'applicazione delle penali, di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - h) in caso di violazione dei limiti e modalità per il subappalto ed in caso di affidamento di attività, servizi o forniture in mancanza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
 - i) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare immediatamente la riconsegna dei lavori alla Stazione appaltante e la immissione in possesso di quest'ultima nei cantieri, nello stato di fatto o di diritto in cui

si trovano senza poter opporre alcunché. In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata dalla Stazione appaltante per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera pari ad Euro 300,00 (trecento), salvo risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - b3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 - b4) gli eventuali costi per il collaudo e verifica delle opere svolte dall'Appaltatore prima dell'intervento della risoluzione contrattuale.
8. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
9. In caso di risoluzione del contratto, si procederà a regolare i rapporti economici con l'Appaltatore ai sensi degli articoli 138 e 139 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al successivo pagamento delle somme effettivamente ammesse in contabilità, ove risultassero somme a credito dell'Appaltatore stesso. Nel caso in cui, invece, risultassero somme a debito, la Stazione appaltante potrà direttamente rivalersi sulla garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 67. Ultimazione dei lavori e manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite ed alla pubblicazione degli avvisi *ad opponendum*, di cui all'art. 218 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione a carico dell'Appaltatore; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui al precedente articolo 29, comma 6 del presente Capitolato; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente articolo 36 del presente Capitolato.
6. Le obbligazioni di cui al presente articolo sono garantite da apposita polizza, stipulata ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Pertanto, la Stazione appaltante potrà direttamente rivalersi sulla garanzia prestata dall'Appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni, in caso di rifiuto o ritardo dell'Appaltatore nell'adempire alle stesse. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 68. Manutenzione delle opere sino al collaudo

1. La Stazione appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.e con le modalità di cui al successivo art. 69 del presente Capitolato d'Appalto, dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.
2. Per tutto il periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

3. L'Appaltatore dovrà assicurare, prima dell'approvazione del collaudo, l'attecchimento delle opere in verde. La sostituzione delle piantine o superfici verdi non perfettamente attecchite dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile in modo che all'epoca del collaudo gli interi impianti dovranno presentarsi in perfette condizioni vegetative. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
4. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, è concesso all'Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.
5. Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del Collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco; in casi di particolare urgenza l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.
6. All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.
7. All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al traffico, di 0,1 cm per ogni anno dall'esecuzione.
8. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del tappeto di usura per un periodo non superiore a mesi 6 dalla data di inizio previsto nel programma lavori, dando preavviso all'Appaltatore, di questa eventuale determinazione, non oltre tre mesi dall'inizio della fase lavorativa prevista nel programma medesimo, senza che per ciò l'Appaltatore possa avanzare alcuna obiezione o chiedere alcun compenso.
9. E' facoltà della Stazione appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.
10. Si richiama in questo articolo quanto specificato nell'art. 27 del presente Capitolato d'Appalto, in merito alle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore durante la fase di pre-esercizio.
11. Le obbligazioni di cui al presente articolo sono garantite da apposita polizza, stipulata ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Pertanto, la Stazione appaltante potrà direttamente rivalersi sulla garanzia prestata dall'Appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni, in caso di rifiuto o ritardo dell'Appaltatore nell'adempire alle stesse. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 69. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento in presenza dell'Appaltatore o di

due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.